



Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

INTRODUZIONE

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate T.U.S.P. (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza. Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a

partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17); - l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25); - l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

L'art. 20 del TUSPP stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi **dell'assetto complessivo delle società in cui detengano partecipazioni dirette o indirette**. Qualora dall'analisi emergano le condizioni elencate dallo stesso TUSPP art. 20 comma 2, le Amministrazioni devono predisporre **un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione**.

Il legislatore ha statuito che condizione primaria ai fini dell'acquisizione e del mantenimento delle partecipazioni è il cosiddetto "**vincolo di scopo**" riconducibile all'oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società che dovrà essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

A tal fine il legislatore vieta la costituzione di società aventi per oggetto "Attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne acquisire o **mantenere** partecipazioni anche di minoranza in tale società".

Seconda condizione che il legislatore ritiene necessaria per costituire, acquisire o **conservare** quote di capitale societario è il **vincolo di attività**.

Non a caso sono ammesse le società pubbliche che svolgono attività esclusive tra cui quelle afferenti la produzione di un servizio di **interesse generale**.

Fatta questa premessa, pertanto, il Comune di Marsicovetere detiene le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA'	VALORE NOMINALE	TIPOLOGIA SOCETARIA	ATTIVITA'	FONDO DI DOTAZIONE/CAPITALE SOCIALE
Acquedotto Lucano SPA	€ 0,44%	S.P.A.	Servizio idrico integrato	21.573.764,00

GAL LUCANIA INTERIORE S.r.l.	Quota del fondo consortile € 4.596,00	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	200.000,00
Gal Akiris	Quota del fondo consortile € 500,00(perc. 0,50%)	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	100.000,00(Ente strumentale partecipato in liquidazione)

In attuazione di quanto stabilito dal precitato art. 20 comma 2 del TUPS con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 19/12/2019 questo comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2018 precisando che la Soc. Gal Akiris con verbale di Assemblea rep. N.70350 -raccolta n. 26175-Registrato a Potenza il 16/04/2018 al n. 1700 è stato disposto lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, e per tale motivo non si è provveduto all'adozione del piano di razionalizzazione.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, si ribadisce quanto segue:

- 1) Le società partecipate direttamente dal Comune di Marsicovetere, oggetto di ricognizione al 31/12/2019 così come disposto dall'art.20 del D.Lg.vo 175/2016, modificato dal D.Lg.vo 100/2017 sono le seguenti:

SOCIETA'	VALORE NOMINALE	TIPOLOGIA SOCETARIA	ATTIVITA'	FONDO DI DOTAZIONE/CAPITALE SOCIALE
Acquedotto Lucano SPA	€ 0,44%	S.P.A.	Servizio idrico integrato	21.573.764,00
GAL LUCANIA INTERIORE S.r.l.	Quota del fondo consortile € 4.596,00	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	200.000,00
Gal Akiris	Quota del fondo consortile € 500,00(perc. 0,50%)	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	100.000,00 (Ente strumentale partecipato in liquidazione)

Secondo quanto disposto dalle normative sopra richiamata il mantenimento dovrà riguardare per la natura dell'attività esercitata l'Acquedotto Lucano S.P.A. e Gal Lucania Interiore s.r.l. (riguardo a quest'ultimo l'ambito dell'attività è il seguente


„Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali potenziamento del sistema di conoscenza, comunicazione, valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio agro-silvo-ambientale, storico e culturale)

Per quanto concerne il Gal Akiris, essendo stato disposto lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, non si provvede all'adozione del piano di razionalizzazione.

Si ritiene pertanto che il Comune di Marsicovetere abbia rispettato le disposizioni previste dall'art.24 del D.Lg.vo 175/2016 e dall'art.1 commi 611-614 della legge 190/2014, impegnandosi sempre e comunque a monitorare i costi di funzionamento e ridurre quelli che costituiscono oneri superflui e perciò da eliminare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Palmino FIORE)



Marsicovetere, lì 7/12/2020